

- R.U.P. -

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)

COMPITI/RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

(D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 50/16 – Linee guida ANAC n°3/2017)

Con l'entrata in vigore del “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – (D.Lgs. 50/2016 – 18 Aprile 2016), due sono gli aspetti di novità in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, costituiti rispettivamente da:

- 1) **-Applicazione del Modello Generale della Prevenzione** costituito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (**Testo unico per la Sicurezza**), anche nei casi in cui il Committente dei Lavori, Servizi e Forniture sia un Soggetto Pubblico;
- 2) **-Previsione in capo al RUP** (Responsabile Unico del Procedimento) di **molteplici Compiti/Attribuzioni/Responsabilità** in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

Allo stato, il **Quadro Generale delle Attribuzioni/Compiti/Responsabilità in capo al RUP** (Responsabile Unico del Procedimento) in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, è costituito dalle **seguenti Norme Legislative**:

- 1)- **D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.;**
- 2)- **D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 – Codice dei contratti Pubblici) - (G.U. n° 91 del 19/04/2016);**
- 3)- **D.Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 – (Correttivo al D.Lgs. 56/2017) – (G.U. n° 109 del 05/05/2017;**
- 4)- **LINEE GUIDA ANAC N° 3** (Autorità Nazionale Anticorruzione) – (Delibera n° 1007 del 11 ottobre 2017 – G.U. n° 26 del 07/11/2016 - in vigore dal 21 Novembre 2017) – (**Nomina, Ruolo e Compiti del R.U.P. per l’Affidamento di Appalti e Concessioni**).

Con riferimento al **Quadro Normativo (N°1 - D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Sicurezza)**, il Legislatore ha previsto una serie di disposizioni specifiche riguardanti, **Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P in Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro**, riassunti in termini riepilogativi nella seguente **TABELLA N°1**:

TABELLA N°1
QUADRO GENERALE COMPITI/RUOLO/RESPONSABILITA' DEL R.U.P. AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

D. LGS 81/08	QUADRO GENERALE ATTRIBUZIONE AL RUP
Regime generale della Sicurezza sul Lavoro negli Appalti. Art. 26 D.Lgs.81/08.	L'Art. 26 definisce i Principi Generali , attribuendo al Committente, anche Pubblico, una posizione di garanzia primaria, che comporta l'assolvimento di vari obblighi (verifica dell'idoneità tecnico/professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, promozione della cooperazione del coordinamento, redazione del DUVRI, etc.) delegabili al RUP (Responsabile Unico del procedimento).
Principio di specialità della disciplina sugli appalti pubblici. Art. 26, comma 7 – D.Lgs. 81/08	Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/18, trovano applicazione in materia di Appalti Pubblici , le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Committente di Opere Pubbliche. Art. 89, comma 1, lett. b) – D.Lgs. 81/08	Nel caso di Opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'Appalto.
R.U.P. Responsabile dei Lavori. Art. 89, comma 1, lett. c) –D.Lgs. 81/08	Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16, il R.U.P. , assume l'incarico di Responsabile dei Lavori .
Notifica Preliminare Art. 99 D.Lgs. 81/08	Il Committente o il R.U.P. , nella qualità di Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei Lavori, trasmette all'ASL ed all'Ispettorato del Lavoro (territorialmente competente), la Notifica Preliminare del Cantiere elaborata conformemente all'Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei casi previsti dall'art. 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08.
P.S.C. Obbligo di trasmissione. Art. 101, comma 1, D.Lgs. 81/08.	Il Committente o il Responsabile dei Lavori (R.U.P.) deve trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. in vaso di Appalto di opera Pubblica, si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
Responsabilità del Committente e del RUP e rapporti con CSP e CSE. Art. 93 D.L.gs. 81/08	Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RUP di responsabile del Lavoro. La designazione del CSP e del CSE, non esonera il Committente o il RUP dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1 ed art. 92, comma 1, lett. a), b), c), ed e) del D.Lgs. 81/08.
Misure Generali di tutela. Art. 90, comma 1-bis D.Lgs. 81/08	L'Osservanza di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 (Misure generali di tutela) durante la progettazione dell'Opera avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. e al Progettista.

Con l'entrata in vigore del **“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”** (D.Lgs. 50/16 – 18/04/2016 – Correttivo D.Lgs. 56/17 – 19/04/2017) e delle **Linee Guida ANAC n°3/2017** –(Delibera n° 1007 dell'11/10/2017), i **Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P.**, in Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sui Luoghi di Lavoro, **vengono integrati**, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dal momento che lo stesso **R.U.P.** viene definito quale **“COORDINATORE GENERALE”** con **Compiti di Alta Vigilanza** sulle figure che operano in materia di Prevenzione.

Infatti:

- **ai sensi** dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, **l'esecuzione dei Contratti** aventi ad oggetto Lavori, Servizi e Forniture è **diretta dal R.U.P.**, che **oltre ad avere l'Onere del Controllo dei Livelli di Qualità delle Prestazioni, deve contestualmente svolgere il Compito di Alta Vigilanza**, consistente nell'accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate al Direttore di Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) nonché del Collaudatore o Commissione di Collaudo;

- **ai sensi del punto 3.1 delle Linee Guida ANAC/2017**, con riferimento al Compito di Alta Vigilanza da parte del R.U.P., viene stabilito che fermo restando quanto previsto rispettivamente: - **dall'art. 31 del Codice** (D.Lgs. 56/17) – (Ruolo e compiti del R.U.P. negli Appalti e nelle Concessioni); - da altre specifiche disposizioni del medesimo Codice; - **dalla legge n° 241 del 7 agosto 1990** (legge sul procedimento amministrativo), **il R.U.P., VIGILA** sullo Svolgimento delle Fasi di Progettazione, Affidamento e di Esecuzione di ogni singolo intervento e **PROVVEDE** a creare le condizioni affinché il processo realizzato risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla Sicurezza ed alla Salute dei Lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Di seguito nella seguente **“TABELLA 2”**, sono riportati i **Principali Compiti/Responsabilità del R.U.P.**, in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui luoghi di Lavoro, conseguenti all'entrata in vigore (21 Novembre 2017) delle **LINEE GUIDA N° 3/2017**.

“TABELLA 2”
QUADRO GENERALE COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.
SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N°3/2017.

Linee Guida ANAC N° 3/2017	QUADRO GENERALE COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL AL RUP
Nomina del R.U.P. Punto 2.1	Per ogni singola procedure di affidamento di un Appalto o di concessione, le Stazioni Appaltanti , con atto formale del Dirigente (o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa) Individuano un R.U.P. (Responsabile Unico del procedimento) per le fasi di Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione. Il R.U.P., svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Individuazione del R.U.P. Punto 2.2	Il R.U.P. è individuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del Codice (D.Lgs. 50/16) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità Organizzativa inquadrati come Dirigenti o Dipendenti con funzioni direttive. In caso di carenza in organico dell’Unità Organizzativa, il R.U.P. è individuato tra i dipendenti in servizio, con analoghe caratteristiche.
Requisiti del R.U.P. Punto 2.4	Il R.U.P., deve essere dotato di competenze Professionali adeguate all’incarico da svolgere.
Qualifica di Pubblico Ufficiale del R.U.P. Punto 2.3	Il R.U.P. , nell’esercizio delle sue funzioni è qualificabile come Pubblico Ufficiale. Le sue funzioni sono vietate a Soggetti che si trovano nelle condizioni di Conflitto di Interesse (art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/16), nonché a quelli che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001 (peculato art. 314; malversazione a danno dei privati; art. 315; peculato mediante profitto dell’errore altrui, art. 316; concussione art. 317; etc.).
Dovere generale di vigilanza del R.U.P. Punto 3.1	Il R.U.P. è tenuto a vigilare sullo svolgimento delle fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei Lavoratori in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Requisiti, Esperienza, Formazione del R.U.P. Punto 4.1	Il R.U.P. , deve essere in possesso di Specifica formazione Professionale , soggetta a costante aggiornamento e deve avere maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quella da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente: a)- alle dipendenze di Stazioni Appaltanti nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito Tecnico/amministrativo; b)- nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei Lavori Pubblici o Privati.
R.U.P. Corresponsione Costi di Sicurezza Punto 6.a	Il R.U.P. , sentito il DD.LL. ed il CSE, verifica che l’Esecutore corrisponda alle Imprese Subappaltatrici i Costi della Sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
R.U.P. Intervento su Segnalazioni del CSE Punto 6.c	Il R.U.P. , a seguito di segnalazioni/iniziative del C.S.E., sentito il DD.LL., deve adottare gli atti di competenza.

Delega al R.U.P., in caso di lavoro per il quale non è obbligatorio il P.S.C. Punto 6.d	Il R.U.P. , per Appalti Lavori per i quali non è prevista la predisposizione del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), svolge, su delega del Soggetto di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (obblighi connessi al contratto d'appalto), i compiti ivi previsti.
Il R.U.P.-responsabile dei Lavori, nomina il C.S.P. ed il C.S.E. Punto 6.e	Il R.U.P. , assume il ruolo di responsabile dei Lavori ai fini del rispetto delle Norme di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro e nello svolgimento di questo incarico richiede la nomina del C.S.P e del C.S.E., ed ha il dovere di vigilare sulle relative attività. Il R.U.P. , nella fase di esecuzione dei lavori, avvalendosi del DD.LL., sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurandosi che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.
R.U.P – Consegna Lavori ed integrazione P.S.C. Punto 6.f	Il R.U.P. , prima della Consegna dei Lavori, deve tenere conto delle eventuali proposte integrative del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) formulate dagli Operatori economici, quando tale piano sia previsto dal D.Lgs. 81/08.
R.U.P. gravi violazioni – Obbligo trasmissione provvedimenti del C.S.E. Punto 6.g	Il R.U.P. , deve trasmettere agli organi competenti dell'Amministrazione Appaltatrice, sentiti il DD.LL., la proposta del C.S.E., relativa a Sospensione, Allontanamento dell'Esecutore o di Subappaltatori o di Lavoratori Autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto.
R.U.P. – Appalti di servizi, Forniture e Concessioni di Servizi. Punto 7	Il R.U.P. svolge, in coordinamento con il direttore dell'Esecuzione se nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'Organo competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali. Il R.U.P. compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore di esecuzione dove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla Sicurezza de Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.

Come evidenziato nella sopra riportata **“TABELLA 2”** – Quadro Generale RUOLO/Compiti del R.U.P., appare evidente che allo stato si registra una **ulteriore maggiore azione di Responsabilità da parte del R.U.P., nel campo della Prevenzione in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro.**

La Responsabilità del R.U.P., quale **“Coordinatore Generale”** in materia antinfortunistica, riguarda tutte le fasi del processo dell'Appalto Pubblico, ragion per cui, come tale ha il **compito (obbligo)** di controllare l'operato di tutte le figure operanti in cantiere, incluso in particolare i compiti del C.S.E., con il quale svolge un Ruolo Strategico ai fini della Prevenzione degli Infortuni all'interno degli Appalti Pubblici.

Particolare interesse, riveste l'orientamento della Giurisprudenza in merito, al Ruolo di **GARANZIA del RUP** in materia di Prevenzione sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

La **Suprema Corte di Cassazione** infatti, con **sentenza n° 18102 del 10 Aprile 2017** (infortunio grave di un operaio durante le operazioni di restauro di una ringhiera - mancata nomina del C.S.E.), ha messo in evidenza i compiti e gli obblighi del R.U.P., in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori in un Appalto Pubblico.

In **tema di Sicurezza sul Lavoro**, ha **affermato la Suprema Corte**, sussiste a carico del **R.U.P.**, una **Posizione di GARANZIA**, non solo nella fase di Progettazione dei Lavori, quando fa elaborare il P.S.C. (Piano di Coordinamento e di Sicurezza) ma anche durante il loro svolgimento, quando ha l'obbligo di sorvegliare sulla sua corretta applicazione.

Al R.U.P., è **attribuito dalla legge**, ha **precisato la Suprema Corte**, una **Posizione di GARANZIA** abbastanza ampia, comprendente l'esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sicchè a lui **spetta pure accertare che il C.S.P. ed il C.S.E., adempiono agli obblighi attribuiti loro in tale materia.**

Nel caso specifico (mancata dimostrazione di estemporaneità e imprevedibilità dei lavori che causarono l'infortunio), **premessi:**

- **che** le operazioni rientravano nella sfera di controllo del R.U.P.;
- **che** la presenza di più ditte operanti all'interno del cantiere richiedeva la nomina del C.S.E. (art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/08);
- **che** la nomina del C.S.E., avrebbe, con elevata probabilità, consentito di accertare tempestivamente e, quindi, d'impedire l'irregolare esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recito;

la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del R.U.P., confermando la sentenza della Corte d'Appello con la quale il Tribunale (ritenendo colpevole) aveva **condannato il R.U.P.**, alla pena di giustizia e alle statuizioni civili risarcitorie in favore della persona offesa, in relazione al **delitto di lesioni colpose gravi** in danno di un lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 500, commi 1, 2 e 3 del C.P., in riferimento agli artt. 96, comma 1, lett. b), art. 159 ed art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/08).

Alla luce di quanto sopra, appare, con l'entrata in vigore delle linee Guida ANAC n°3/2017 (21 Novembre 2017) **abbastanza pesante il ruolo/compito del R.U.P. in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi da Lavoro**, considerati, anche gli attuali stretti confini di non facile individuazione in termini di Responsabilità tra i diversi Soggetti proposti in tale ruolo dalla vigente normativa.

Lecce, 09/04/2018

IL CONSULENTE TECNICO CPRP

Ing. Andrea RETUCCI

